



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

Prot.n. 5111/10 - Area II^

Modena, 13 maggio 2010

COMUNE DI CAMPOGALLIANO	
Provincia di Modena	
7 MAG. 2010	
PROT. N°	3479
Cat. 1	Cl. 1 Fasc.

Ai Sigg. SINDACI
dei Comuni della Provincia
Loro Sedi

OGGETTO: Enti privati erogatori di servizi pubblici.
Accesso agli atti anagrafici e rilascio di certificazioni.

Si comunica che sempre più frequentemente pervengono da parte degli operatori dei servizi demografici richieste di chiarimenti in ordine al comportamento da assumere in presenza di istanze presentate dagli enti privati erogatori di pubblici servizi per l'accesso agli atti anagrafici e per il rilascio delle relative certificazioni.

Al riguardo, relativamente all'accesso agli atti, si ritiene utile richiamare le disposizioni di cui all'art. 34 del regolamento anagrafico, che condiziona il rilascio di tali dati al perseguimento esclusivo di un uso di pubblica utilità.

Orbene, quando il richiedente è una pubblica amministrazione ascrivibile alla definizione di cui al c.2, art. 1, D.Lgsvo 16/2001, non si pongono dubbi in merito alla legittimità del rilascio che attiene alle stesse finalità istituzionali dell'ente richiedente.

Sono altresì da ritenersi soggetti abilitati ad inoltrare tale richiesta i privati che operano in regime di concessione con l'ente pubblico in quanto svolgono un'attività che rientra nella sfera d'azione dell'ente concedente, nonché i privati gestori di pubblici servizi per lo svolgimento dell'attività connessa all'esercizio dei poteri pubblici trasferiti.

Difatti, a ben vedere, il rilascio di elenchi anagrafici finalizzati alla verifica della corrispondenza delle posizioni dei singoli utenti del servizio pubblico, costituisce un fine di pubblica utilità, in quanto tali servizi sono garantiti dagli enti pubblici ed in tale contesto, consentire, ai soggetti che riscuotono le tariffe, di utilizzare tutti gli strumenti idonei a tal fine, ivi compresi i dati anagrafici per il riscontro con le singole posizioni degli utenti, corrisponde al perseguimento del pubblico interesse di garantire l'imparzialità e il buon andamento della P.A.

Vale la pena di aggiungere che il rilascio di tali elenchi non potrà avvenire con riferimento all'intero complesso dei dati contenuti nello schedario anagrafico ma riferito ai dati necessari e non eccedenti il perseguimento delle finalità di pubblica utilità e, per quanto attiene all'invio di tali dati in via telematica, dovrà essere esclusa la possibilità della diretta

EQUITALIA



Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

consultazione per evitare la duplicazione di schede anagrafiche informatiche, appositamente vietata dall'art. 37 del regolamento anagrafico.

Per quanto riguarda la possibilità di rilasciare agli stessi organismi certificati anagrafici, si rammenta che il 1° c. dell'art. 33 del citato regolamento, non pone particolari condizioni nei confronti dei soggetti abilitati alla richiesta.

Nel contempo, si evidenzia che l'art. 35, c. 2 dello stesso regolamento pone dei limiti, relativamente al divieto di certificare il titolo di studio e la professione nonché quello implicito di certificare notizie non desunte dallo schedario elettorale e che l'art. 8 DPR n. 403/98 e succ. mod. ha precisato l'ambito di pertinenza dei dati contenuti nei certificati precisando che gli stessi possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti, e qualità personali previste da leggi o regolamenti e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

A completamento, si rappresenta che l'Agenzia delle Entrate della Regione Emilia Romagna, appositamente interpellata in ordine alla possibilità di tali enti di essere esentati dall'obbligo dell'imposta di bollo, ha rappresentato che gli stessi non godono dell'esenzione, non rientrando nella tassativa elencazione operata dall'art. 16 tabella B DPR n. 642/72, in quanto pur erogando servizi di pubblica utilità o servizi pubblici in concessione, quali enti strumentali o ausiliari, non si identificano con alcuno dei soggetti ivi elencati.

Gli stessi pertanto sono regolarmente soggetti ad imposta di bollo ai sensi degli artt. 1 e 4, tariffa Allegato A, DPR n. 642/72.

Si prega di voler dare opportuna informazione agli uffici interessati.

IL PREFETTO
(Basile)

AMZ/Area 2/Enti Locali